

N. R.G. 16458/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16458/2011 promossa da:

(c. f. con il patrocinio dell'avv.
VALCADA MASSIMILIANO, domiciliato in VIA TORINO, 51 20123 MILANO

- parte attrice -

nei confronti di

(c. f.), con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI ANDREA, domiciliato in
VIA LARGA, 8 20122 MILANO

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Piaccia all'Il.mo Tribunale adito

- IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro generale d'investimento ex art. 23 d.lgs. n. 58/96 e per l'effetto a norma dell'art. 23 TUF degli ordini meglio specificati nel ricorso introduttivo o, comunque, solo degli stessi sempre per difetto di forma;

IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, il grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione, ex art. 1453 c.c., degli acquisti meglio specificati nel ricorso introduttivo;

IN ESTREMO SUBORDINE: accertare e dichiarare il comportamento colpevolmente



negligente sia contrattuale che precontrattuale della banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli di cui in narrativa del ricorso introduttivo e di conseguenza condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore, danni da quantificare nella somma investita, maggiorata di interessi e rivalutazione, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, liquidandola anche equitativamente ex art. 1226 c.c.;

IN OGNI CASO: per l'effetto dell'accoglimento delle domande principali o subordinate dichiarare tenuta e condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 62.284,79 o comunque quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà provata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi maturati dalla domanda al saldo.

Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato in qualità di anticipatario.

Per parte convenuta:

- respingere le domande tutte svolte dal sig. Fabbris nei confronti di IW Bank, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;

- con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge.

- in via istruttoria si reiterano le richieste già avanzate in atti, instandosi, previa revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria di codesto Ill.mo G.I. in data 21-22/11/11, per:

a) ammissione di CTU in ordine alla necessità di "ricostruire l'operatività in strumenti derivati posta in essere dal sig. _____ presso _____ verificando i benefici economici conseguiti dall'attore, nonché, per le operazioni di cui alle pagg 1/2 del ricorso introduttivo, l'adeguatezza o meno delle stesse alla stregua dell'algoritmo di cui al doc. 7 di parte convenuta. Il tutto con verifica, presso i sistemi della Banca, se, per le operazioni risultate eventualmente inadeguate, _____ abbia inviato al sig. _____ il messaggio di warning prodotto sub doc. 8 _____ e se, sempre in tali casi, risulti che il sig. _____ abbia o meno dato conferma dell'ordine a seguito di tale messaggio di warning. Si chiede, inoltre, che il CTU verifichi se sul sito di _____ sia, e fosse all'epoca della sottoscrizione, presente un file in formato PDF contenente le norme contrattuali prodotte sub doc. 4 di parte convenuta,



ivi incluso, in particolare, l'allegato 3 contenente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”;

b) ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) vero che _____ in particolare negli anni compresi tra il 2007 e il 2008, metteva a disposizione dei propri clienti, sul proprio sito web e sulle piattaforme di trading on line, le informazioni (in particolare concernenti caratteristiche, rischio e rating) relative agli strumenti finanziari che i clienti potevano negoziare e, in particolare, quelle relative agli strumenti finanziari menzionati nelle pagine 1 e 2 del ricorso _____, che si rammostrano al teste;
- 2) vero che _____ negli anni 2007 e 2008 utilizzava un algoritmo informatico, come da doc. 7 di parte convenuta che si rammostra al teste, impiegato, sulla base della procedura riprodotte sub doc. 8 di parte convenuta, parimenti rammostrato al teste, per valutare automaticamente, sulla base delle informazioni fornite dal cliente all'atto dell'instaurazione del rapporto e delle indicazioni desumibili tempo per tempo dall'operatività dello stesso, l'adeguatezza ex art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98 delle operazioni in strumenti finanziari menzionate alle pagine 1/2 del ricorso introduttivo che si rammostrano al teste;
- 3) vero che l'adeguatezza o meno delle operazioni poste in essere dal sig. _____, riportate alle pagine 1/2 del ricorso introduttivo, veniva valutata da _____ sulla base delle verifiche, operate secondo quanto specificato nel cap. 2, sulle operazioni in strumenti finanziari disposte dal cliente, secondo quanto risulta nel doc. 9 di parte convenuta che si rammostra al teste;
- 4) vero è che il sistema informatico di _____ consente, e consentiva già negli anni 2007/08, nel caso di warning relativo all'inadeguatezza delle operazioni, l'inoltro dell'ordine solo a seguito di conferma dello stesso da parte del cliente a seguito del messaggio di warning inviato dal sistema informatico prima dell'esecuzione dell'ordine stesso;
- 5) vero è che il sistema informatico di _____ negli anni 2007/08 era programmato per l'invio automatico dei messaggi di warning nel caso di inadeguatezza delle operazioni disposte dal cliente;
- 6) vero è che il messaggio di warning di cui ai capp. 4 e 5 ha operato anche con riferimento al sig. _____, come da doc. 8 di parte convenuta che si rammostra;



7) vero è che nel mese di febbraio 2007 (al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale tra le parti), e ancora oggi, ciascun potenziale cliente di _____ riceveva per posta, prima dell'instaurazione del rapporto con la Banca, la documentazione da sottoscrivere per l'apertura del conto corrente, accompagnata dalle norme contrattuali (in copia cartacea), come da docc. 3, 4 e 12 di parte convenuta, che si rammostrano al teste, ivi incluso, in particolare, l'all. 3 alle condizioni generali di banca telematica, contenente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;

8) vero è che le norme contrattuali richiamate al cap. 7 erano negli anni 2007/08 e sono tutt'ora consultabili sul sito internet di _____. sia prima della sottoscrizione del contratto con il cliente, come da doc. 13 di parte convenuta che si rammostra, che successivamente all'interno dell'area privata di ciascun cliente (doc. 11);

si indicano quali testi i sigg.ri _____,
e _____ tutti domiciliati presso _____, via _____, Milano.

_____ dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o modificate di controparte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Oggetto della presente controversia sono 29 ordini di acquisto sulla Borsa di Londra (LSE) impartiti tra il 4/4/2007 e il 7/3/2008 dall'attore _____, per una somma complessiva pari ad euro 62.284,79, tutti relativi ad azioni emesse dalla D1 OLIS plc.

Detti ordini sono stati impartiti per via telematica alla convenuta _____, con la quale l'attore ha stipulato un contratto avente ad oggetto la prestazione di un servizio di banca telematica, comprensivo del servizio di ricezione e trasmissione ordini di investimenti in strumenti finanziari (v. docc. 3 e 4 conv.).

2. In via principale l'attore ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto quadro di investimento, nonché dei singoli contratti di investimento per difetto di forma ai sensi dell'art. 23 TUF.

La domanda è infondata.

In punto di fatto va tenuto presente che la Banca convenuta ha prodotto sub doc. 3 il "modulo di adesione ai servizi" sottoscritto solo da _____, nel cui contesto viene tra



l'altro approvato il contratto relativo alla prestazione dei servizi bancari e di investimento, prodotto sub doc. 4 conv. Manca, quindi, una copia contrattuale sottoscritta dalla Banca.

In premessa occorre evidenziare la differenza normativa tra il disposto dell'art. 23 TUF e l'art. 1350 c.c. Mentre secondo la norma codicistica alcuni contratti *"Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità"*, il citato art. 23 prevede che *"I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. ... la nullità può essere valere solo dal cliente."*

Evidente è che il fulcro della legislazione speciale è posto sulla redazione per iscritto del regolamento contrattuale, del quale il cliente deve essere in possesso, ai fini della sua agevole, completa e puntuale conoscenza e verifica della correttezza del comportamento dell'altro contraente. Nella fattispecie l'interesse tutelato è quello di protezione del contraente più debole, il quale è infatti l'unico legittimato ad eccepire la nullità, non quello pubblico relativo alla forma scritta dell'atto, che non è destinato alla trascrizione in pubblici registri o comunque ad avere effetti rilevanti verso i terzi.

In altri termini la finalità perseguita dal legislatore, anche a seguito dell'impulso fornito dalla normativa comunitaria, è quella di evitare, in questo come in altri settori, quale quello dei consumatori, la possibilità di concludere contratti contenenti clausole fortemente squilibrate a danno del soggetto più debole o di consentire un assetto contrattuale che comporti per il contraente debole difficoltà od ostacoli per la comprensione e l'esercizio dei propri diritti.

Nel caso di specie la Banca ha regolarmente prodotto il testo redatto in forma scritta e sottoscritto dal cliente e, peraltro, il contratto ha avuto regolare esecuzione per anni tra le parti, senza che sia stata allegata alcuna contestazione al riguardo. Il disposto dell'art. 23 TUF risulta, quindi, rispettato, di modo che non sussiste la nullità del contratto quadro (cfr. in questo senso anche Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2012, n. 4564).

L'eccezione specificatamente sollevata in merito alla mancata consegna di una copia del contratto esula invece dal profilo di nullità delineato dell'art. 23 TUF, attenendo piuttosto agli adempimenti cui l'intermediario è tenuto e che possono dar luogo semmai a responsabilità contrattuale e ad obblighi risarcitori, che nel caso di specie non sono stati nemmeno invocati da parte attrice.



Parte attrice ha, inoltre, ha eccepito la nullità dei singoli ordini di acquisto, difettando un' idonea pattuizione all'interno del contratto quadro e in particolare difettando l'utilizzo della cd. firma digitale.

Anche sul punto la difesa non è condivisibile, atteso che il contratto quadro citato prevede espressamente la possibilità di conferire ordini mediante lo strumento telematico e in particolare mediante un sistema di identificazione fondato sull'utilizzo di codici e password segreti (cfr. pag. 2 norme contrattuali doc. 4 cit.), che l'attore ha inevitabilmente utilizzato per impartire gli ordini oggetto di causa.

3. La domanda subordinata di risoluzione dei singoli ordini di investimento per grave inadempimento della convenuta è invece fondata.

Al riguardo è opportuno evidenziare in primo luogo che nell'arco temporale interessato dagli ordini oggetto di causa è mutata la normativa regolamentare in materia, perché dal 2/11/2007 è entrata in vigore la delibera Consob 16190/2007, emanata per dare attuazione alla direttiva MIFID (2004/39/CE).

In precedenza la disciplina era posta dal reg. Consob 11522/1998.

In relazione al primo gruppo di operazioni, fino al 31/8/2007, viene principalmente in rilievo l'obbligo informativo a carico dell'intermediario previsto dall'art. 28, comma 2, reg. 11522 cit. in base al quale

“gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.

In punto di fatto, in riferimento a tutte e 29 le operazioni di acquisto titoli, è la stessa parte convenuta ad aver confermato, con dichiarazioni dal tenore confessorio, di non aver correttamente informato parte attrice circa le implicazioni dei singoli ordini di investimento. In proposito è possibile leggere in comparsa di costituzione e risposta, alle pagine 11 e 12, di come la Banca “mettesse a disposizione dei propri clienti, sia sulle pagine del proprio sito internet, sia sulle proprie piattaforme web attraverso cui gli investitori operano il trading on line, tutte le possibili informazioni inerenti gli strumenti finanziari negoziati” e di come “rientrasse senza dubbio nell'ordinaria diligenza di un



investitore con discreta esperienza degli strumenti finanziari, quale inequivocabilmente era il sig. Fabbris procurarsi autonomamente le informazioni ex adverso invocate prima di determinarsi ad effettuare i contestati investimenti”.

Nel caso di specie, dunque, il servizio informativo offerto dalla Banca risulta essere del tutto scollegato dalla operatività di negoziazione, che solo ove utilizzato autonomamente dal cliente avrebbe a lui fornito le informazioni di cui all'art. 28, reg. Consob n. 11522/1998, circa gli strumenti finanziari che andava ad acquistare.

Quel servizio non aveva pertanto alcun collegamento necessario con la negoziazione dei titoli ed era ad essa del tutto esterno ed autonomo e sostanzialmente il suo utilizzo rimesso alla volontà dell'investitore. La generica difesa svolta dalla Banca circa la modalità di quel servizio informativo non consente nemmeno di ritenere che esso fosse contenuto nel medesimo programma di trading o che comunque utilizzando tale programma fossero presenti dei link diretti alle informazioni pertinenti. In tal modo è risultata del tutto vanificata la almeno potenziale effettività dell'informazione da fornire.

Va inoltre ricordato che a norma dell'art. 23, comma 6, TUF nei giudizi per risarcimento danni, come il presente spetta all'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

In argomento la Banca convenuta ha evidenziato che all'attore è stato consegnato un documento informativo sui rischi generali degli investimenti finanziari (v. doc. 4 conv., pagg. 24/28) e che il citato contratto per le operazioni via internet comprendeva anche i servizi di informazione di modo che egli aveva la possibilità di assumere informazioni sui prodotti finanziari scelti attraverso quel servizio.

La possibilità di negoziare strumenti finanziari a distanza è espressamente prevista e disciplinata nel citato reg. Consob 11522/1998, agli artt. 71-77. In particolare rileva l'art. 75.2 in base al quale *“le informazioni e i chiarimenti dovuti dagli investitori devono essere forniti, in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata”.*

La successiva comunicazione Consob del 15/12/1999, n. DI/99091709, ha chiarito che *“poiché [...] le informazioni previste dall'art. 28 sono un dato oggettivo e la valutazione richiesta dall'art. 29 deve essere il risultato di una procedura definita dall'intermediario, si può concludere che sia la comunicazione delle informazioni che la valutazione di*



adeguatezza possano essere effettuate in forme e secondo modalità standardizzate mediante un sito internet”.

In questo quadro emerge chiaramente che la finalità che deve perseguire l'intermediario è quella di consentire al cliente una scelta di investimento consapevole, il che costituisce una estrinsecazione del dovere generale di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, operando in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati (cfr. art. 21, lett. a,b, TUF). Da tali principi si ricava che il dovere di informare deve, per quanto possibile, essere effettivo e non meramente formale.

Si deve quindi affermare che non adempie agli obblighi sanciti dall'art. 28.2, reg. Consob 11522/1998, l'intermediario che per l'operatività a distanza si limiti a mettere a disposizione dell'investitore un separato servizio di informazioni, il cui utilizzo è rimesso completamente alla autonoma decisione del cliente, senza alcun collegamento necessario con la procedura di negoziazione, in modo tale che il cliente pur dando corso a quella procedura non abbia evidenza di alcun link, o avviso, o comunicazione, concernente le informazioni relative alla natura, al rischio e alle implicazioni della specifica operazione che sta perfezionando.

I capitoli di prova dedotti da parte convenuta sul punto non possono essere ammessi in quanto ininfluenti. In particolare, il capitolo 1 è ininfluente ed avente contenuto confessorio in quanto conferma sostanzialmente la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice.

Esso, infatti, recita:

1) vero che , in particolare negli anni compresi tra il 2007 e il 2008, metteva a disposizione dei propri clienti, sul proprio sito web e sulle piattaforme di trading on line, le informazioni (in particolare concernenti caratteristiche, rischiosità e rating) relative agli strumenti finanziari che i clienti potevano negoziare e, in particolare, quelle relative agli strumenti finanziari menzionati nelle pagine 1 e 2 del ricorso . che si rammostrano al teste.

La Banca, quindi, si è limitata ad offrire di provare di “aver messo a disposizione” on line le informazioni necessarie, senza alcun riferimento alla necessità per il cliente di prenderne visione e darne atto, secondo quanto sopra già rilevato.

I successivi capitoli di prova che vanno dal 2 al 8 sono ininfluenti in quanto volti a dimostrare l'adempimento della Banca relativamente al diverso profilo dell'adeguatezza degli investimenti offerti al cliente a norma dell'art. 29 Reg. Consob 11522/98, ma ai fini



della richiesta risoluzione è sufficiente l'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 28, reg. cit.

Non vi è dubbio, pertanto, che è venuta meno agli obblighi informativi impostigli dalla normativa primaria e secondaria sopracitata, in vigore fino al 1/11/2007.

L'inadempimento a detta obbligazione di fonte legale è certamente grave, avuto presente l'interesse del cliente a compiere scelte di investimento consapevoli.

Inoltre gli ordini di acquisto dei titoli azionari non sono mere istruzioni all'interno di un mandato già conferito, osservato che il contratto quadro si limita a stabilire la cornice normativa entro la quale si deve svolgere il rapporto tra le parti, ma non contiene in sé alcun mandato ad agire. Sono invece i singoli ordini a costituire altrettanti mandati conferiti alla Banca affinché procuri al cliente l'acquisto dei titoli. Essi hanno quindi natura negoziale e possono essere risolti, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 1455 c.c.

4. Dal 2/11/2007, con l'applicazione della MIFID, la condotta richiesta all'intermediario si incentra sulla necessità di redigere il profilo finanziario del cliente, ai sensi dell'art. 39 del reg. citato.

Inoltre, esulando la fattispecie dal contratto di consulenza e di gestione del portafoglio, la Banca era tenuta ad operare una valutazione di appropriatezza per ogni operazione proposta, in forza degli artt. 41 e 42; in particolare è richiesto all'intermediario di verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario comporta.

Al riguardo si rileva che la Banca convenuta non si è in alcun modo attivata tempestivamente per il rispetto della nuova normativa. Si noti che la disposizione transitoria di cui all'art. 113, reg. Consob 16190/2007, prevede dei termini dilatori relativamente ad alcuni obblighi informativi a carico dell'intermediario ma non per la profilatura del cliente e per la valutazione di adeguatezza.

Di fatto, in base a ciò che è provato in causa, risulta che la Banca intermediaria ha continuato a dare corso agli ordini provenienti dall'attore in difetto di un sufficiente profilo finanziario. Più specificatamente si rileva che nel contesto del "modulo di adesione ai servizi" (v. doc. 3 conv.), ha rilasciato alcune informazioni circa il suo profilo finanziario, indicando tra l'altro di avere una "discreta" esperienza in investimenti finanziari, di avere "familiarità" con investimenti i titoli a reddito fisso e in azioni, una



propensione al rischio media e un riparto percentuale degli investimenti secondo l'orizzonte temporale breve, medio e lungo nella misura di 30/30/40.

Sul punto la parte ha affermato nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. – e non solo in comparsa conclusionale, come infondatamente eccepito dalla Banca nella replica – che non vi sarebbe traccia della firma del profilo di rischio. Al riguardo si osserva che tale difesa è ininfluente perché il profilo non richiede la forma scritta *ad substantiam* e la parte non ha contestato la verità delle indicazioni fornite. A ciò si aggiunga che il profilo in questione è contenuto nella sezione 2 del modulo di adesione ai servizi (doc. 3 conv.) e nella successiva sezione 3 ha sottoscritto la dichiarazione di rilascio delle informazioni relative alla propria esperienza in materia finanziaria, richiamando così e confermando il profilo che precede, che è quindi certamente attribuibile all'attore.

Ma tali informazioni sono del tutto sommarie e generiche e quindi non adeguate ai fini del rispetto del profilo finanziario richiesto dalla nuova MIFID. In particolare mancano almeno tre elementi essenziali, specificatamente richiesti dall'art. 39, comma 2, reg. citato e cioè il volume, la frequenza e il periodo temporale delle operazioni già eseguite. In altri termini, affermare di avere "familiarità" con le azioni in realtà non consente di comprendere quali e quanti investimenti azionari abbia compiuto l'attore, per quali importi e in quale periodo. A ciò si aggiunga che le azioni oggetto di causa sono state emesse da una società britannica e il sommario profilo in atti nulla attesta circa una eventuale operatività in titoli esteri.

Ne consegue che l'intermediario non aveva a disposizione le necessarie informazioni circa la conoscenza ed esperienza dell'attore nel settore di investimento rilevante per formulare la valutazione di appropriatezza richiesta dall'art. 42, reg. citato. Per quanto riguarda in particolare il profilo della conoscenza, va tenuto presente che le pregresse operazioni di investimento eseguite dal 4/4 al 31/8/2007 sono state effettuate dall'attore senza avere le informazioni necessarie circa la natura, i rischi e le implicazioni delle stesse – secondo quanto sopra argomentato al punto 3 – e quindi l'esecuzione delle stesse non può logicamente aver consentito all'attore di maturare una adeguata conoscenza dei titoli azionari oggetto di causa.

Per completezza si rileva anche che la Banca ha continuato ad operare secondo lo schema di cui al reg. 11522/1998: essa ha infatti allegato di aver vagliato l'adeguatezza di tutte le operazioni in contestazione, operando le segnalazioni necessarie ai sensi dell'art. 29, reg. citato. Ma analizzando il relativo tabulato di cui al doc. 9 conv. si ricava che la Banca ha



segnalato come inadeguate tutte le operazioni fino al 13/7/2007, mutando poi radicalmente condotta, in modo inspiegato e inspiegabile, e quindi non operando più alcuna segnalazione per tutti gli ordini dal 20/7/2007 al 7/3/2008.

In sostanza, per gli ordini inoltrati sotto il vigore della nuova MIFID la Banca non ha operato alcuna segnalazione, né in punto adeguatezza né in punto appropriatezza, non aveva raccolto il previsto profilo finanziario del cliente e non aveva nemmeno gli elementi adeguati per operare il vaglio di appropriatezza.

Si tratta, quindi, anche in questo caso di inadempimenti gravi, che impongono l'accoglimento della domanda di risoluzione anche relativamente al secondo gruppo di ordini.

5. Parte attrice ha chiesto, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda risolutoria, la condanna della Banca al pagamento della somma di euro 62.284,79, pari al costo sostenuto per ordini risolti. Tale somma si configura quindi come restituzione di quanto versato dal cliente, ai sensi dell'art. 1458 c.c.

Gli interessi legali, come da domanda, decorrono dal deposito del ricorso. Non può invece essere riconosciuta l'invocata rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

Parte attrice ha allegato e documentato che l'attore ha conseguito dei proventi dai titoli in questione (cfr. e/c, doc. 6), ma la circostanza è ininfluyente perché la somma di cui sopra è stata liquidata non a titolo di risarcimento del danno, ma quale restituzione conseguente alla risoluzione.

Resta quindi assorbita la domanda di risarcimento danni per la stessa somma, svolta in via di ulteriore subordine.

6. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014. La liquidazione tiene conto della assenza di attività istruttoria.

Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il rimborso delle spese deve essere distratto in favore dei difensori di parte attrice, che in comparsa conclusionale si sono dichiarati antistatari.



Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda in via principale di parte attrice – ;
- 2) rigetta le richieste istruttorie di parte convenuta -
- 3) in accoglimento della domanda subordinata, accerta e dichiara la risoluzione di tutti gli ordini di acquisto delle azioni D1 OLIS plc oggetto di causa;
- 4) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 62.284,79 oltre interessi legali dal 15/3/2011;
- 5) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% % per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 6) distrae il pagamento delle spese processuali in favore dei difensori di parte attrice, avv. Giovanni Franci e avv. Massimiliano Valcada.

Milano, 16 giugno 2015

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

